



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
FIRMATARIE DELL'ACCORDO NEGOZIALE
RECEPITO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 121

LORO SEDI

OGGETTO: Art.20, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121
Riconoscimento sede disagiata a tempo determinato.

Per l'informativa di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la documentazione concernente il riconoscimento di sedi disagiate a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, pervenuta dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

IL CAPO UFFICIO
R. Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Al Comando dei vigili del fuoco di
Bologna

Al Comando dei vigili del fuoco di
Messina

Al Comando dei vigili del fuoco di
Reggio Emilia

e, p.c. All' Ufficio I
Gabinetto del Capo Dipartimento

All' Ufficio III
Relazioni sindacali

Alla Direzione Regionale VVF
per l'Emilia-Romagna

Alla Direzione Regionale VVF
per la Sicilia

OGGETTO: Art.20, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121
Riconoscimento sede disagiata a tempo determinato

In riferimento alle istanze pervenute da codesti Comandi e relative al riconoscimento di “sede disagiata a tempo determinato”, ex art. 20, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, si trasmette in allegato il decreto del Capo Dipartimento n.145 del 21/12/2023, inerente ai distaccamenti, rispettivamente, di Vergato (BO), Patti (ME) e Castelnovo ne' Monti (RE).

IL DIRIGENTE
(CIRILLO)

firmato digitalmente ai sensi di legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante *“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il *“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, concernente il *“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021”* e in particolare l'articolo 20, *“Individuazione dei distaccamenti disagiati”* che, al comma 4, prevede che *“una sede territoriale può essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.”*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 15 marzo 2023, n.686, concernente l' *“Individuazione dei distaccamenti disagiati ai sensi del DPR 17 giugno 2022, n. 121 - Articolo 20”*;

PRESO ATTO della proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.P.R. n.121/2022;

RAVVISATA la necessità di procedere, in applicazione della vigente disciplina contrattuale, all'individuazione dei distaccamenti permanenti da considerarsi sedi disagiate *per un periodo di tempo determinato*;

ESAMINATE le istanze motivate pervenute dai Comandanti di riconoscimento di sede disagiata per un periodo di tempo determinato, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del DPR n.121/2022;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione delle sedi distaccate disagiate per un periodo di tempo determinato)

1. I distaccamenti permanenti da considerarsi sedi disagiate per un periodo di tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, sono individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il personale in servizio nei distaccamenti permanenti compresi nell'allegato 1, effettuerà l'orario di lavoro 24/72 secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 3, del D.P.R. n.121/2022, dalla data del 1° gennaio 2024 fino alla scadenza riportata nel citato allegato.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Franceschelli)

Elenco dei distaccamenti permanenti disagiati per un periodo di tempo determinato ai sensi dell'art.20, comma 4, del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121

Comando	Distaccamento	Motivazione	Periodo di tempo
Bologna	Vergato	Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Delibera del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2023)	fino al 30/04/2024
Messina	Patti	Situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie	fino al 31/12/2024
Reggio Emilia	Castelnovo ne' Monti	Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Delibera del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2023)	fino al 30/04/2024